



CNA Agroalimentare

Camera dei deputati

XIX Legislatura

XIII Commissione (Agricoltura)

Documento di osservazioni e proposte

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante "Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali"

(A.C. 746)

19 luglio 2023

Premessa

Per Confartigianato Imprese, CNA Agroalimentare e Casartigiani è apprezzabile l'intento della proposta di legge in titolo, che per la prima volta nel nostro ordinamento affronta la tematica della denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

Cresce infatti sempre di più l'offerta commerciale di alimenti totalmente privi di carne e di suoi derivati ovvero di alimenti a base di ingredienti interamente vegetali totalmente privi di qualsiasi elemento di origine animale (che escludono cioè anche latticini, uova, miele).

Tuttavia, accanto all'incremento dei prodotti alimentari di questo tipo, aumenta anche il rischio che le relative informazioni ai consumatori non siano sempre corrette e in linea con gli obblighi previsti dalla normativa, in un mercato, quale quello della zootecnia, con un fatturato di circa 40 miliardi di euro e che in Italia costituisce un quarto dell'intero settore agroalimentare (pari complessivamente al 15% del PIL).

Nella realtà fattuale, infatti, in assenza di divieti, i messaggi comparativi sono consentiti anche tra alimenti di categorie diverse (prodotti *vegan* e prodotti a base di carne) contribuendo a ingenerare confusione nel consumatore finale.

L'attuale quadro giuridico sia europeo sia nazionale non prevede una definizione legale del termine "vegano". L'accezione comune del vocabolo "vegano", nell'ambito alimentare, si riferisce a uno stile di vita che esclude gli animali e tutti i prodotti di origine animale, siano essi carne, uova, pesce, latte, latticini, miele, etc.

Il legislatore in questa proposta di legge ha tentato di mettere insieme sia le disposizioni del Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sia quelle del Regolamento n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute (*claims* nutrizionali).

Il punto di partenza, quando si tratta di informazioni al consumatore, non può che essere il Regolamento UE n. 1169/2011, che fornisce informazioni affinché i consumatori finali siano posti nella condizione di effettuare delle scelte consapevoli e di acquistare gli alimenti e le bevande in modo sicuro per garantire la soddisfazione dell'aspettativa di acquisto, e la sicurezza per la propria salute. Non è un caso che l'intero sistema delle informazioni al consumatore si regga sul principio di lealtà sancito dall'art. 7, secondo cui le informazioni stesse sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore.

Inoltre, le informazioni ulteriori, rientranti nella categoria dei c.d. *claims*, possono essere presenti se rispondenti ai requisiti del Reg. n. 1924/2006, ovvero basate su prove scientifiche generalmente accettate.

Osservazioni

Ciò posto, si formulano alcune osservazioni di merito sul provvedimento.

Anzitutto, in merito al **titolo** della proposta di legge, sarebbe auspicabile far riferimento alla denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine di origine non animale.

Questo perché, nel novero delle proteine, non va dimenticato che esistono anche quelle di origine sintetica prodotte in laboratorio, costituite da catene di amminoacidi uniti tra loro da un legame peptidico.

Con riferimento all'**articolo 2**, pur condividendo la necessità di avere una definizione e informazioni relative all'adeguatezza di un alimento per i vegetariani o vegani, in linea con i principi ispiratori del Regolamento europeo n. 1169/2011, art. 9 sulla corretta informazione del consumatore, crediamo che queste non devono trarre in inganno il consumatore stesso e non devono essere ambigue utilizzando denominazioni legate ai prodotti di origine animale, mentre in realtà la componente di origine animale del prodotto o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Inoltre, la denominazione degli alimenti non dovrebbe neppure visivamente evocare, per via della forma o del colore, della descrizione o della rappresentazione pittorica un prodotto di origine animale. Tante volte, invece, nella pratica il nome dell'alimento contenente le proteine vegetali è accompagnato dall'indicazione "in sostituzione" o "in alternativa" ai prodotti di origine animale.

ESEMPI



Oltre alle definizioni, sarebbe auspicabile chiarire l'ambito soggettivo di applicazione **della proposta di legge**, individuando con puntualità gli operatori della filiera alimentare destinatari delle norme (produttori, importatori, commercianti). L'**articolo 4**, relativo alle eccezioni per i prodotti a prevalente origine animale in cui vengono introdotte proteine vegetali, risulta incompleto, in quanto al comma 2 sarebbe opportuno introdurre delle percentuali di proteine animali al di sotto delle quali non è consentito l'utilizzo di termini riferiti a prodotti di origine animale.

Con riferimento all'**articolo 6**, si ravvisa l'opportunità di rivedere la modalità applicativa del principio del mutuo riconoscimento che consente la libera circolazione dei prodotti nel mercato unico. Questo al fine di vietare l'impiego, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione dell'alimento impiegata nello Stato membro di produzione quando il prodotto sia talmente diverso, per composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione. In questo modo non è possibile garantire un'informazione corretta ai consumatori nello Stato membro di commercializzazione. Cosa che verosimilmente accade con la commercializzazione di proteine artificiali ottenute con tecniche di ingegneria cellulare.

Infine, si auspica all'**articolo 7** un inasprimento delle sanzioni previste per coloro i quali detengano e vendano/distribuiscono gratuitamente prodotti non conformi al divieto.

Al fine di apportare modifiche e correttivi, Confartigianato Imprese, CNA Agroalimentare e Casartigiani ribadiscono la piena disponibilità a collaborare con il Legislatore affinché i consumatori finali siano posti nella condizione di effettuare scelte consapevoli sulla base di una corretta informazione e per tutelare le imprese del settore agroalimentare e zootecnico.